



Al: Comune di San Casciano Val di Pesa
Servizio Urbanistica Edilizia Residenziale Pubblica ed Ambiente

e p.c. Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Settore Bonifiche e siti orfani PNRR
ARPAT – Dipartimento di Firenze

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006, parte seconda, legge regionale 10/2010, Titolo III. Progetto denominato “Bonifica del Sito FI009 Ex Discarica SASPI e FI1448” in loc. Ponte di Cappello, San Casciano Val di Pesa (FI). Comunicazioni in materia di VIA.

In relazione alla nota prot. n. 0268041 del 23/04/2025, con la quale il Comune di San Casciano Val di Pesa ha trasmesso la documentazione amministrativa e tecnica relativa a quanto in oggetto, si comunica quanto segue.

La documentazione trasmessa dal Comune comprende il progetto operativo ai sensi della parte quarta del D.Lgs 152/2006 e il progetto definitivo ai sensi del Codice dei contratti per la messa in sicurezza permanente (MISP) del sito di bonifica SISBON FI009 “Ex discarica SASPI”, in loc. Ponte a Cappello nel Comune di San Casciano in Val di Pesa.

Il progetto è stato redatto a seguito di un complesso iter di caratterizzazione dell’area interessata (nella quale sono presenti vari cumuli di rifiuti costituiti principalmente da ceneri dell’ex inceneritore di rifiuti urbani SASPI in loc. Sibille del Comune di San Casciano V.P., in cui venivano conferiti i rifiuti di alcuni comuni posti a sud di Firenze;); per il contiguo sito di bonifica FI1448 è stata approvata l’Analisi di Rischio Sito specifica.

Il progetto è stato commissionato dai seguenti Comuni comproprietari dell’area interessata: San Casciano Val di Pesa, Bagno a Ripoli, Greve in Chianti, Impruneta, Scandicci, Tavarnelle Val di Pesa.

La discarica di ceneri da incenerimento fu chiusa il 31/01/1985. Il progetto in esame riguarda sostanzialmente la messa in sicurezza di una serie di cumuli di ceneri presenti sia in area collinare che nell’area golenale del Fiume Greve; sui cumuli si è sviluppata nel tempo una copertura forestale.

L’area di intervento è situata sul margine est del territorio comunale, in diretta prossimità del Fiume Greve e della S.P. Chiantigiana, in Loc. Ponte a Cappello.

L’area interessata dagli interventi di MISP è stata suddivisa in due porzioni:

- un’area di valle (con codice FI1448), interessante le aree dei cumuli “B” e “C”;
- un’area di monte (codice FI009), con il cumulo “A” .

Le indagini svolte in sito hanno consentito una caratterizzazione del tipo di rifiuti presenti nei tre cumuli principali: riconducibili per lo più a ceneri per quanto riguarda i cumuli B e C; a ceneri unite a materiale vario per il cumulo A.



Il progetto di modifica consiste nella messa in sicurezza permanente dei cumuli “A”, “B1” e “C”; le ceneri presenti nelle propaggini dei cumuli “B1” e “C”, individuate in cartografia come B1-1, e C1, nonché presenti nel cumulo B2 e nella strada di collegamento fra B1 e B2, verranno rimosse e ricollocate sul colmo del cumulo B1.

In particolare per l’area collinare FI009 sono previsti:

- interventi di messa in sicurezza e opere accessorie nelle sole aree interessate dai rifiuti (cumuli A, B1 e C);
- interventi di ripristino di fossi (con ripristino della sezione idraulica del fosso MV38620 fino allo sbocco nel F. Greve) e realizzazione viabilità di servizio (per un totale di quasi 2 km di strade bianche idonee al passaggio di mezzi pesanti).

Per l’area golenale FI1448 sono previsti:

- occupazione di alcune aree necessarie per gli interventi di messa in sicurezza e opere accessorie del cumulo A. La messa in sicurezza consisterà nel realizzare un capping dei tre cumuli in modo da isolare dagli agenti esterni le ceneri ed ulteriore copertura con un idoneo spessore di terreno per favorire la successiva ricrescita di vegetazione erbacea e, dove possibile, arbustiva ed arborea.

Per i cumuli B1 e C, costituiti da sole ceneri, sarà messo in opera un capping totale con impermeabilità garantita da un geocomposito bentonitico e drenaggio delle acque meteoriche da un geocomposito drenante (tipo Nabento RL-N WD + tipo Pozidrain G6SD) e, data la presenza di vapori di idrocarburi (seppure in flussi minimi) sotto il pacchetto impermeabilizzante sarà posato un geocomposito con carbone attivo (Tipo TEKTOSEAL® ACTIVE AC 2000 DC 1) garantito per l’assorbimento dell’eventuale flusso.

Per il cumulo A, costituito da materiale vario, quale terre da scavo, inerti, scarti di lavorazione e laterizi, intervallato da orizzonti con spessori variabili di ceneri, sono state invece previste due tipologie di capping:

- un capping totale con impermeabilità garantita da un geocomposito bentonitico e drenaggio delle acque meteoriche da un geocomposito drenante nelle scarpate Nord (verso F.Greve), Ovest e sul colmo (tipo Nabento RL-N WD + tipo Pozidrain G6SD);
- un capping con separazione garantita da un congruo spessore di terreno riportato sulla scarpata Est (mediamente 3-4 metri con massimi di 5 metri di spessore; lato pianura – golenella/cassa di espansione) con, nella zona basale, un rinforzo arginale con scopo di sostegno della scarpata e sede della viabilità permanente per la manutenzione (che sarà vegetata ed in sicurezza idraulica)

In tutti e tre i cumuli, sopra l’impermeabilizzazione delle scarpate, verrà posato uno strato di terreno di copertura spesso 0,5 m; nelle aree di colmo, sub-pianeggianti, verrà posato uno strato di terreno di copertura di 1,0 m. Per tali spessori di terreno fa eccezione la scarpata Est del cumulo A per i motivi sopra riportati.

Per permettere la cantierizzazione e la realizzazione delle strade di lavoro, nonché le operazioni di realizzazione del capping dei cumuli, le stesse aree dei cumuli ed alcune aree limitrofe dovranno essere decespugliate e disboscate (per un’area complessiva stimata pari a circa 60.400 mq di cui circa 32.900 mq solo relativa ai cumuli).

Per la realizzazione degli interventi e la posa dei capping previsti i cumuli andranno adeguatamente risagomati, riducendo dove necessario e possibile le pendenze delle scarpate, e realizzando opere di contenimento alla base delle stesse scarpate (sono state previste le scogliere per un migliore inserimento paesaggistico).

Il fronte Nord del cumulo “A”, che confina con l’argine del F. Greve, andrà arretrato ripristinando l’argine con creazione di una pista di accesso e manutenzione e strutture di protezione della sponda.

Gli interventi in area golenale tengono conto della futura realizzazione di una cassa di espansione prevista dalla pianificazione di bacino.

Dal punti di vista paesaggistico l’area:

è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi: dell’art.136 del D.Lgs 42/2004, Decreto Ministeriale del 31 gennaio 1966 – G.U. n.60 del 1966. Cod. Regionale: 9048261 – Cod. Ministeriale: 90101 - Denominazione: “Zona sita



nel territorio del comune di San Casciano Val di Pesa”; dell’art.142, comma 1 del decreto 42/2004 per la lettera c) “i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua” e la lettera g) “i territori coperti da foreste e da boschi”.

Secondo gli strumenti urbanistici comunali, l’area è classificata come “Territorio aperto” e risulta a destinazione E1 , in parte “area boscata” nella zona collinare ed in parte area sensibile di fondovalle nella zona golenale. Per quanto riguarda l’uso del suolo allo stato attuale, l’area di pianura risulta agricola mentre sia l’area del cumulo “A” che l’area collinare con la presenza dei cumuli “B” e “C” e l’argine del F.Greve risultano boscati.

Per quanto riguarda il reticolo idrografico, l’area d’intervento è interessata dal Fiume Greve e da un fosso minore MV38620.affluente di sinistra.

Nell’area golenale del F.Greve, posta immediatamente a Nord dell’area in bonifica in oggetto, è presente un campo pozzi, nel Comune di Impruneta: tutti i cumuli risultano ad una distanza superiore ai 200 metri dal più vicino pozzo del campo.

Nell’ambito del Piano di Bacino del F.Arno, Stralcio rischio idraulico, è in previsione la realizzazione di una cassa di espansione denominata Il Mulino (progetto 355) ubicata nell’area golenale di pianura interessante per la maggior parte il sito di bonifica FI1448 e marginalmente il sito FI009.

Conclusioni

In relazione alla normativa in materia di Valutazione di impatto ambientale, con riferimento agli interventi previsti si rileva quanto segue.

I progetti di opere idrauliche rientrano tra quelli di cui al punto 7 lett. o) dell’allegato IV alla parte seconda del d.lgs.152/2006. Gli interventi a carattere idraulico previsti dal progetto in esame, a carico dei corsi d’acqua del reticolo idrografico regionale (F. Greve ed affluente di sinistra) non sono sostanziali ai sensi dell’art.6 commi 9 e 9-bis del d.lgs.152/2006 e dell’art.58 della l.r.10/2010, in quanto non comportano interventi di variazione delle caratteristiche, del funzionamento o il potenziamento delle opere idrauliche attuali, suscettibili di determinare l’incremento significati dei fattori di impatto, rispetto all’assetto idraulico attuale. Tali interventi sono necessari alla realizzazione del progetto di MISP, che è finalizzato alla tutela della qualità delle acque e che si propone il contenimento dei cumuli di ceneri ed altri rifiuti nei confronti dell’azione erosiva dei corsi d’acqua. Non è quindi necessario che le opere idrauliche previste dal progetto siano sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità.

Si raccomanda quanto segue a codesto Comune:

- l'adozione nel capitolato di appalto delle linee guida redatte da Arpat “*Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale*” del gennaio 2018;
- di adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere.

Si ricorda inoltre quanto segue a codesto Comune:

- nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in alveo ed in area a pericolosità idraulica, a contatto con materiali contaminati; adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;
- le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;
- qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate;
- il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di prevedere deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;



- al termine dei lavori, il ripristino dell'area di intervento e la rimozione di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate, nonché dei rifiuti;
- le buone pratiche nella realizzazione e gestione delle opere idrauliche e per la tutela della fauna ittica, di cui alla d.g.r. n.1315 del 28.10.2019;
- le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;
- le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n.72/2018, allegato 2, paragrafo 6.

Con riferimento ai previsti interventi a carico della vegetazione forestale, insediatasi nell'area negli ultimi 40 anni, si comunica che il punto 1.b) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs.152/2006 comprende i progetti di: “[...]deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari”.

Detta soglia di 5 ha si dimezza, per il progetto in esame, in quanto si verifica il criterio 4.3.8 di cui all'allegato al d.m. Ambiente 30.03.2015 (G.U. 11.4.2015).

Tali progetti devono essere soggetti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza comunale, in applicazione dell'art.45-bis della l.r.10/2010.

Al fine di accertare la sussistenza, per gli interventi in esame, della suddetta categoria progettuale, si raccomanda di prendere in esame: la superficie di bosco che verrà effettivamente rimossa (trasformazione del bosco); la tipologia di vegetazione che si prevede di mettere a dimora al di sopra degli interventi di *capping* e nelle aree circostanti. Si raccomanda infine di tenere conto dei criteri interpretativi di cui agli “*Indirizzi operativi per le definizioni delle tipologie progettuali elencate nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, Punto 1, lettera b: forestazione e deforestazione*” (Ministero Ambiente, CreiamoPA, 2020).

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale.

Si informa che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Si chiede al proponente di potare a conoscenza dei propri consulenti l'informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”, riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente valutazione può essere fatto riferimento a:

- Titolare di E.Q., Dott. Lorenzo Galeotti (tel. 055 438 43 84) e-mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it ;
- Dott. Barbara Menichetti (tel. 055 438 36 44) e-mail: barbara.menichetti@regione.toscana.it .

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

BM/LG



Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana, Giunta regionale, è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.